



Città di Domodossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

AREA FINANZE E RISORSE UMANE UFFICIO GARE

VERBALE N. 3 DEL SEGGIO DI GARA

Seduta di verifica soccorso istruttorio

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI-ASSISTENZIALI E GENERALI DELLA RSA "SAMONINI ROZIO BALASSI" DI DOMODOSSOLA CIG BBE99E5085

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA

Valore globale stimato dell'appalto: € 5.996.537,83, oltre IVA.

L'anno **2026**, il giorno **23** del mese di **luglio**, alle ore 10:40 circa, presso l'Ufficio Gare del Comune di Domodossola, sito in Palazzo Mellerio, Piazza Rovereto n. 1, si tiene la terza seduta del seggio di gara per la conclusione dell'esame e valutazione della documentazione integrativa, pervenuta a seguito del soccorso istruttorio, di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e relativa alla procedura in oggetto.

Il **Seggio di gara** è costituito dai seguenti soggetti:

- Dott.ssa Paola Marino, Responsabile Unico del Progetto, nominata con determinazione dirigenziale n. 519 del 30/04/2026;
- Dott.ssa Simonetta Minissale, Responsabile della fase di affidamento, nominata con determinazione dirigenziale n. 653 del 04/06/2026.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo della piattaforma informatica TUTTOGARE.

Premesso che:

- gli atti di gara sono stati pubblicati secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 08/07/2026;
- entro il termine stabilito risultano pervenute tramite la piattaforma telematica n. 5 offerte;
- in data 09/07/2026 si è tenuta la prima seduta del seggio di gara, come da verbale di gara n. 1 in pari data, per l'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici;
- le richieste di soccorso istruttorio formulate ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 sono state trasmesse, in data 09/07/2026, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale agli operatori economici interessati, con assegnazione del termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16/07/2026, per la produzione della documentazione richiesta;

- entro il termine predetto sono pervenuti i riscontri degli operatori economici destinatari del soccorso istruttorio e in data 20/07/2026, come da verbale in pari data, si è riunito il seggio di gara per l'esame della documentazione integrativa dagli stessi prodotta;
- nella suddetta seduta, riguardo alla dichiarazione dell' **Operatore economico UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.i. 01818390302**, di subappaltare una percentuale pari a zero% a favore delle piccole e medie imprese, era stato disposto un approfondimento istruttorio in merito alla giurisprudenza esistente e ad eventuali interpretazioni e/o prassi applicative sul disposto normativo dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, rinviando ad una successiva seduta il proprio pronunciamento nel merito.
- nella suddetta seduta, riguardo alla dichiarazione dell'**Operatore economico MEDICAH24 s.r.l. P.I.02727440063**, in qualità di Capogruppo/mandataria del Raggruppamento temporaneo con il Gruppo San Michele s.r.l. (Mandante), di innalzare alla soglia minima del 20% la quota del 15% indicata nella domanda di partecipazione (Allegato A), era stato disposto un approfondimento istruttorio in merito alla giurisprudenza esistente e ad eventuali interpretazioni e/o prassi applicative riguardanti l'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Tutto ciò premesso,

effettuate le dovute valutazioni e i necessari approfondimenti normativi,

il Seggio di gara perviene alle seguenti conclusioni:

-per l'operatore economico **UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.i. 01818390302**, relativamente alla quota di subappalto a favore delle piccole e medie imprese indicata come pari a zero:

- **richiamato** il tenore letterale dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale subordina la deroga alla quota di subappalto a favore delle PMI alla sussistenza di adeguate ragioni connesse all'oggetto del contratto o alla struttura del mercato di riferimento, senza porre alcun divieto espresso all'indicazione di una quota nulla, purché congruamente motivata;

-**preso atto** come la prassi applicativa (si veda ad esempio CONSIP in procedure per servizi digitali) abbia confermato la possibilità che la "diversa soglia" di affidamento prevista dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, possa coincidere con lo zero,

- **esaminata** nel dettaglio la relazione tecnica e di mercato prodotta dal concorrente a corredo della dichiarazione di subappalto, volta a giustificare l'indicazione di una quota pari a zero da riservare alle piccole e medie imprese (PMI);

- **ritenute** congrue, esaustive e meritevoli di accoglimento le motivazioni tecnico-organizzative e di mercato fornite dall'operatore economico, atte a giustificare il mancato ricorso al subappalto in favore delle PMI per la specificità della commessa;

-**ritenuto** altresì come l'operatore economico abbia inoltre prodotto, in merito all'ulteriore richiesta inoltrata con il soccorso istruttorio del 09/07/2026, la dichiarazione riguardo a "Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza" che risultava non compilata nel DGUE, trasmettendo anche il documento integrato;

si scioglie positivamente la riserva formulata in capo all'Operatore Economico **UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.i. 01818390302** nell'ambito della procedura di soccorso istruttorio attivata in data 09/07/2026 ritenendo quindi sanata la carenza documentale e pienamente

conforme la dichiarazione resa dal concorrente in ordine alla quota di subappalto. Pertanto l'operatore viene ammesso alle successive fasi della gara.

-per l'operatore economico **MEDICAH24 s.r.l. P.I.02727440063**, in qualità di Capogruppo/mandataria del Raggruppamento temporaneo, costituito come segue:

RUOLO	Denominazione	P.I.
Mandante	GRUPPO SAN MICHELE SRL	02687400305
Mandataria	MEDICAH24 s.r.l.	02727440063

Il Seggio di Gara,

RILEVATO CHE:

1. Secondo i principi generali in materia di pubbliche gare, e in particolare il principio di immutabilità dell'offerta e della *par condicio competitorum*, non è consentito all'operatore economico modificare o rettificare la propria proposta negoziale o organizzativa in corso di gara e a seguito di soccorso istruttorio; pertanto, la dichiarazione del concorrente di voler "modificare" la percentuale dal 15% al 20% deve ritenersi improducibile e viene formalmente rigettata da questa Stazione Appaltante;
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la stipula dei contratti di subappalto con le PMI in misura non inferiore al 20% costituisce una regola generale e imperativa della procedura, derogabile solo laddove sussistano oggettive "ragioni connesse all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento che giustificano una quota inferiore"; attesa la totale assenza di tali giustificazioni nell'offerta dell'operatore, la deroga al 15% non può trovare applicazione, determinando l'espansione automatica dell'obbligo di legge alla quota minima del 20%;
3. In applicazione dei principi del risultato, di proporzionalità e di conservazione degli atti giuridici, la mancata dimostrazione delle ragioni che giustificano la riduzione della quota minima di affidamento alle PMI dal 20% al 15%, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, non determina l'esclusione dell'operatore economico, non essendo tale conseguenza espressamente prevista dalla legge. Essa comporta, piuttosto, l'inapplicabilità della percentuale derogatoria del 15% e la conseguente applicazione della soglia ordinaria del 20% stabilita dalla norma. Tale soluzione risulta coerente con il principio di conservazione dell'offerta e con la giurisprudenza amministrativa che, in materia di subappalto, esclude automatismi espulsivi per irregolarità che non incidono sui requisiti di partecipazione, limitandone gli effetti a quelli previsti dalla disciplina di settore (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2025, n. 1959).

Tutto ciò premesso e considerato, il seggio di gara dispone:

- **Di non accogliere** la modifica della percentuale di subappalto proposta autonomamente dall'operatore economico costituito in Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra MedicaH24 s.r.l. (mandataria) e Gruppo San Michele s.r.l. (mandante), nella parte in cui si offre di innalzare dal 15% al 20% la percentuale del subappalto da riservare alle PMI, atteso che ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 il soccorso istruttorio consente esclusivamente di richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta per ricercare l'effettiva volontà del partecipante, restando tassativamente vietata la modifica dell'offerta stessa; atteso altresì che, in forza del principio di autoresponsabilità del concorrente e della *par condicio competitorum* ampiamente ribaditi dalla giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1372/2024), il soccorso non può mai tradursi in una rettifica postuma della dichiarazione di volontà originaria o nella sanatoria di un'omissione di elementi costitutivi della proposta;
- **Di applicare d'ufficio la regola generale e imperativa** stabilita dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la quale impone la stipula dei contratti di subappalto con le PMI in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, atteso che la soglia ridotta del 15% indicata originariamente dal

concorrente è priva delle prescritte ragioni giustificatrici e che la deroga non può pertanto trovare applicazione;

- **Di ammettere alle successive fasi di gara** l'operatore economico Raggruppamento Temporaneo MedicaH24 s.r.l. (mandataria) / Gruppo San Michele s.r.l. (mandante), stabilendo sin d'ora che, in caso di eventuale aggiudicazione, il raggruppamento sarà tassativamente obbligato a riservare alle PMI una quota minima del 20% del subappalto, fermo restando l'obbligo di eseguire tutte le prestazioni contrattuali alle condizioni economiche e strutturali invariate dell'offerta a corpo originariamente presentata.

La seduta termina alle ore 13:30.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente dai componenti del Seggio di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Paola Marino (f.to digitalmente)

Il Responsabile della fase di affidamento

Dott.ssa Simonetta Minissale (f.to digitalmente)